



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

COPIA	1221
DATA	12-11-2013

Relazione al progetto di legge

“Legge quadro sulla istruzione universitaria e le istituzioni di cultura superiore”

Nella consapevolezza che l'attuale Legge Universitaria Sammarinese non corrisponda più alle esigenze del nostro Ateneo e che anzi il testo ormai datato possa avere creato, negli ultimi anni, qualche difficoltà nella gestione di questo importante istituto, è stato rivisto tutto l'impianto legislativo anche alla luce delle raccomandazioni presentate dal Consiglio d'Europa dei Ministri della Educazione.

La formulazione di una nuova legge quadro dell'Università degli Studi di San Marino ha seguito alcuni principi ispiratori.

Articolazione delle fonti normative

La normativa dell'Università acquista una struttura moderna e in linea con i principi della Magna Charta delle Università.

La legge quadro viene affiancata da altri atti normativi quali: lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti di funzionamento, prodotti in maniera autonoma dagli organi di governo dell'Ateneo e ratificati, dal Congresso di Stato tramite Decreti Delegati e Regolamenti.

La funzione della legge è quella di definire i principi generali, i vincoli ed i limiti entro il quale si svolge l'azione autonoma dell'Ateneo.

Questo schema risponde a due esigenze: la prima è quella di affermare il principio di autonomia dell'Università; la seconda è quella di poter meglio adattare la normativa alle esigenze in continuo cambiamento, pur rimanendo all'interno dei vincoli imposti dalla Legge.

La Raccomandazione CM/Rec(2012)13 del Comitato dei Ministri membri del Consiglio d'Europa e la dichiarazione finale della Conferenza Permanente del Consiglio d'Europa dei Ministri della Educazione, tenutasi ad Helsinki il 26 e 27 aprile 2013, hanno ulteriormente ribadito la necessità di promuovere l'etica e l'integrità nell'educazione, con particolare attenzione alla lotta alla corruzione e alla frode nell'ambito della educazione e della ricerca. A tale scopo è necessario dotare anche la nostra università di un Codice Etico.

Revisione della governance

L'attuale corpo normativo, pur avendo assicurato un forte sviluppo dell'Università, ha mostrato alcune criticità per la mancanza di strumenti di separazione e di equilibrio tra le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo rispetto agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria relativi alla struttura amministrativa. L'estrema debolezza della struttura amministrativa ha determinato,



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

impropriamente, un eccessivo carico di funzioni di gestione ed un conseguente svuotamento delle funzioni di indirizzo strategico in capo all'attuale Consiglio di amministrazione.

La nuova struttura di governance prevede un **Consiglio dell'Università** investito dei più alti poteri decisionali, in grado di individuare ed attuare i piani strategici di sviluppo in coerenza con le indicazioni ricevute dal Consiglio Grande e Generale e dal Congresso di Stato.

Il **Senato Accademico** contribuisce alla determinazione degli obiettivi strategici. Viene rafforzata la sua competenza nel campo della didattica e della ricerca. Inoltre viene chiarita la sua funzione consultiva in molti ambiti.

Il **Rettore** svolge il ruolo di garante, di impulso e di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi.

La nuova figura di **Direttore generale** rappresenta il vertice dell'apparato tecnico amministrativo e costituisce l'anello di congiunzione, ora mancante, tra gli organi di governo e la struttura amministrativa.

Internazionalizzazione

Mai come in questi ultimi tempi ci si è resi conto che il rapporto pressoché esclusivo in molti campi con la vicina Italia non è più sufficiente a garantire prosperità e sovranità alla nostra Repubblica.

Non v'è dubbio che i rapporti di collaborazione tra la nostra Università ed alcune università italiane abbiano portato buoni frutti. Tuttavia questo tipo di rapporto non ha, nel tempo, mancato di dimostrare i suoi limiti. La necessaria subordinazione della nostra Università alle regole, ai metodi ed alle pratiche di altre realtà e lo scarso sfruttamento della dimensione statutaria del nostro Paese (anzi a volte volutamente sottaciuta) non contribuiscono ad accrescere la visibilità internazionale del nostro Ateneo e, con essa, del nostro Paese.

Per questa ragione la legge e i relativi atti normativi sono stati pensati avendo un riferimento europeo, al fine di permettere alla nostra università maggiori interazioni con università straniere in tema di corsi di laurea, ricerca e scambio di insegnanti e studenti.

Per la molteplicità dei rapporti e delle relazioni internazionali che occorrerà instaurare è naturale ritenere che il Direttore generale e i Coordinatori di dipartimento, che costituiscono la struttura portante dell'apparato tecnico amministrativo dell'Ateneo, debbano avere un grado di conoscenza e di padronanza della lingua inglese di livello elevato.

Lo Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore (EHEA)

Una maggiore internazionalizzazione verrà raggiunta aderendo al processo di integrazione dei sistemi di alta formazione nazionali promosso dal Consiglio d'Europa. Ci si riferisce alla Convenzione sul Riconoscimento dei titoli di studio di Istruzione Superiore nella Regione Europea elaborata a Lisbona nel 1997 a cui è seguito il Processo di Bologna, finalizzato alla costituzione di un Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore.



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

L'adesione all'EHEA può comportare numerosi vantaggi in termini di libertà di azione e di visibilità internazionale del nostro Ateneo. L'adesione è tuttavia un traguardo raggiungibile solo orientando in maniera coerente l'intera struttura organizzativa dell'Ateneo verso questi obiettivi:

- adesione al sistema 3+2 dei corsi di studio;
- adozione di un sistema di assicurazione della qualità con sistemi di valutazione interna ed esterna delle attività;
- partecipazione degli studenti alla gestione dell'università;
- adesione all'ECTS (sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti);
- promozione della mobilità degli studenti e dei docenti.

L'adesione all'EHEA comporta l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità, conforme alle linee guida europee (AIQ), tramite un sistema di valutazione interno ed uno esterno che prende in esame:

- Linee di indirizzo e procedure per l'assicurazione della qualità;
- Approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi e titoli di studio;
- Verifica del profitto degli studenti;
- Assicurazione della qualità dei docenti;
- Risorse didattiche e sostegno agli studenti;
- La raccolta, l'analisi e l'utilizzo delle informazioni necessarie per l'efficace gestione dei propri corsi di studio e delle altre attività svolte.
- Comparazione delle prestazioni con analoghe istituzioni universitarie o di alta formazione straniere.

Il sistema di valutazione interno, monitora, esamina e valuta la qualità di tutte le attività scientifiche ed amministrative che si svolgono all'interno dell'Ateneo. Esso rende trasparenti i percorsi di studio ed i titoli di studio rilasciati e li rende confrontabili con le altre università nell'EHEA.

Il materiale raccolto deve essere poi esaminato da un ente esterno all'università in grado di valutare le attività e suggerire riforme.

Organi consultivi

La legge quadro e i relativi atti normativi prevedono la presenza di una serie di organi consultivi:

- Consulta degli studenti



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- Consulta del personale tecnico-amministrativo
- Consulta dei ricercatori
- Patto Territoriale

Gli organi consultivi consentono di realizzare la più ampia partecipazione nella individuazione delle linee di sviluppo dell'Ateneo. La partecipazione è aperta a tutti i soggetti portatori di interesse, interni ed esterni.

In particolare, il Patto Territoriale coinvolge le rappresentanze delle forze imprenditoriali, politiche, sindacali, culturali, professionali e sociali del Territorio nella condivisione delle scelte e nella loro divulgazione.

Articolato

L'art. 1 chiarisce i termini della costituzione della Università. In particolare viene ribadito che l'Università opera in raccordo con la Segreteria di Stato con delega all'Università.

L'art. 2 definisce le finalità didattiche, scientifiche e culturali. Il punto c) specifica anche la finalità di fornire consulenze tecnico-scientifiche.

L'art.3 detta i principi fondatori per cui l'Università è un ente pubblico che osserva la trasparenza, garantisce la partecipazione di tutti i portatori di interesse. Viene inoltre ribadito l'obiettivo strategico della internazionalizzazione quale strumento di valorizzazione della Università e delle sue attività.

Nell'art. 4 viene inserita la possibilità per l'Università di sottoscrivere accordi di carattere scientifico-economico con enti o terzi.

Gli art.5 e 6 definiscono il patrimonio e i termini del finanziamento, da parte dello Stato e di terzi a supporto dell'attività didattica e scientifica dell'Università.

All'art. 7 viene definita la struttura normativa dell'Università, che oltre alle presente legge comprende: lo Statuto, il Codice Etico, e i Regolamenti di funzionamento. Questi atti normativi permettono una certa flessibilità nel funzionamento dell'Università in quanto le loro adozioni e modifiche devono possono essere proposte dagli organi e dalle consulte universitarie e deliberate da almeno i 5/7 del Consiglio dell'Università (di cui all'art. 13). Tali atti, per essere resi effettivi, devono comunque essere adottati dal Congresso di Stato con Decreti Delegati e Regolamenti e quindi ratificati dal Consiglio Grande e Generale.

Gli articoli 8, 9 e 10 ribadiscono che Statuto, Codice Etico e Regolamenti sono parte integrante della normativa sull'Università e ne vengono definiti scopi e contenuti.

Gli art. 11, 12, 13, 14 definiscono le principali funzioni degli organi di governo dell'Università, Rettore, Consiglio dell'Università e Senato accademico del Rettore, rimandando allo Statuto un dettaglio maggiore. Gli articoli, invece, ne normano



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

dettagliatamente la composizione e le modalità di nomina, che devono seguire iter ben precisi.

Gli art. 15, 16, 17 18 e 19 stabiliscono la struttura accademica dell'Università, in particolare i Dipartimenti (art. 16), dei quali viene però rimandato allo Statuto la definizione, al fine di permettere una flessibilità nell'organizzazione (lo Statuto allegato prevede 3 dipartimenti in sostituzione dei 6 attuali). Vengono inoltre fissate le modalità di nomina del Direttore di Dipartimento (art. 17) e composizione del Consiglio di Dipartimento (art. 18) rimandando anche in questo caso allo Statuto il dettaglio delle funzioni.

L'art. 20 identifica i tre livelli del corpo accademico comuni a livello europeo. Pertanto ogni docente dovrà essere inquadrato in uno di questi tre livelli. L'utilizzo di questa "classificazione" standard, permetterà una maggiore mobilità del corpo accademico.

L'art. 21 norma la realizzazione del documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, documento importantissimo perché delinea ogni anno le linee di sviluppo dell'Università in campo accademico e di ricerca, la previsione delle entrate, delle spese e del fabbisogno.

Gli art. 22 e 23 stabiliscono l'adozione di un sistema di assicurazione di qualità che abbia le caratteristiche indicate nell'introduzione alla presente relazione.

Negli art. 24, 25 26 e 27, vengono previsti gli organi consultivi e di controllo dell'università. In particolare il Patto Territoriale (art.25) diventa l'organo con il quale il territorio interagisce con l'Università in tema di proposte e pareri sulle linee di sviluppo universitarie. Una maggiore comunicazione con il territorio esalta il valore scientifico dell'Università e favorisce la possibilità di scambi, anche economici, fra l'Ateneo e il tessuto economico della Repubblica.

L'art. 26 norma funzioni, nomina e durata del Collegio dei Sindaci Revisori, formato da 3 revisori contabili iscritti al relativo albo e nominati dal Consiglio Grande e Generale.

Negli art. 28, 29, 30 e 31 viene normata l'organizzazione amministrativa dell'Università. Il Direttore Generale (art. 29) rappresenta una novità in quanto figura mancante nella presente organizzazione. Il Direttore Generale prende il ruolo di raccordo fra la struttura accademica e quella organizzativa. È presente in tutti gli organi di governo ed ha la responsabilità della gestione generale dell'Università e della messa in atto delle decisioni prese dagli organi di governo, seguendo i regolamenti universitari. Per questo è richiesta una competenza manageriale e una esperienza in campo dirigenziale, economico e di organizzazione del personale e della struttura. Inoltre ha la necessità di rapportarsi direttamente con il organizzazioni ed enti esterni e di conseguenza è strategica una capacità di comunicazione fluente nella lingua inglese. Allo stesso modo i Coordinatori di Dipartimento rappresentano, a livello di singolo dipartimento, la figura di raccordo fra corpo accademico e amministrazione. La loro presenza è strategica in quanto a tutt'oggi la



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

stragrande maggioranza dei docenti non è di ruolo ed ha una presenza frammentaria nell'ateneo.

L'art. 31 prevede un'organizzazione amministrativa dell'Università in Centri di Servizio, strutture in grado di accentrare funzioni amministrative comuni, sgravare i compiti dei dipartimenti al fine di impiegare in modo più efficiente le risorse. Lo statuto prevede 4 Centri di Servizio: l'ufficio contabilità pianificazione e controllo, l'ufficio servizi per l'informazione e la comunicazione digitale, la biblioteca-archivio e la segreteria generale. Fra le altre necessità, la nuova organizzazione dovrà soddisfare tre compiti fondamentali dal punto di vista dell'organizzazione della didattica:

- a) orientamento in entrata e in uscita degli studenti in stretto collegamento con la realtà economica e sociale;
- b) comunicazione e socializzazione delle esperienze didattiche, formative e scientifiche;
- c) la già citata "Internazionalizzazione" quale cura dei rapporti con le altre università e dei progetti e programmi fra San Marino e altri Paesi su scala bi/ e multilaterale.

Infine gli art. 32, 33 e 34 fissano le incompatibilità, le norme transitorie e di coordinamento nel passaggio fra la vecchia e la nuova normativa.